



COMUNE DI MARCON

– Venezia –

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016,
COME MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56.**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 20/12/2018

COMUNE DI MARCON

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Destinazione del fondo

1. L'amministrazione comunale di Marcon, a valere sul quadro economico dell'intervento, ad esclusione di quelli di cui all'art.6¹, riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori tecnici, giuridici e amministrativi dei suddetti soggetti.

Art. 2bis

Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti del Comune di Marcon, l'Amministrazione:

¹ In particolare, dato il fine ultimo dell'incentivo, si rileva che lo stesso non è applicabile per le attività di manutenzione ordinaria per le quali le strutture tecniche sono istituite e hanno specifico compito di svolgere; viceversa la manutenzione straordinaria, i restauri e comunque altre tipologia di interventi che richiedono una preparazione, attività, attitudine, responsabile che va oltre la prestazione ordinaria del tecnico incarica, sono oggetto dell'incentivo.

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specializzate;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro di ogni singolo procedimento

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve favorire il tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, sulla base delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

3bis. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) delle competenze, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate, fermo restando le indicazioni del responsabile del settore cui dovranno attenersi.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il responsabile del settore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) gli interventi di importo inferiore a euro 40.000,00 €;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;

Art. 7

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art.8

Incarichi svolti da altra stazione appaltante a favore del Comune di Marcon.

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Segretario Comunale o il Responsabile del Settore può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. Con disposizione di servizio sono definiti i ruoli, competenze e responsabilità affidate al personale proveniente da altra Stazione Appaltante, nonché le disposizioni a cui il personale del Comune di Marcon deve adeguarsi.
3. I compensi incentivanti connessi alla prestazione di cui al presente regolamento svolte dal personale di altra stazione appaltante a favore del Comune di Marcon, sono trasferiti dal Comune di Marcon alla Stazione Appaltante che fornisce il personale, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Nel caso dell'attività inerente la centrale di committenza (prestazione relativa a "predisposizione atti del Bando e pubblicazione del bando") per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, valgono gli accordi tra le amministrazioni.

CAPO II

FONDO PER LAVORI

Art. 9

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. E' altresì ammessa l'attribuzione dell'incentivo per i lavori fino a 100.000 euro a seguito del provvedimento di approvazione del documento di fattibilità tecnica ed economica o di livello di progettazione superiore.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10

Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

- da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a soglia comunitaria: 80% del 2%
- importo superiore alla soglia comunitaria: 80% del 2% fino alla soglia comunitaria e 80% del 1,5% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

Art. 11

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

A. In caso di lavori:

Funzione	Prestazione svolta (da suddividere in percentuale con i collaboratori, a discrezione del RUP secondo l'art. 17 del presente regolamento)	Percentuale (le quote vengono ulteriormente ripartite nel caso di più soggetti preposti alle attività, secondo i principi di cui agli artt.23 e 25)	Fase (art. 28 del presente regolamento – tab. 3)
RUP e collaboratori	Coordinamento e controllo generale	5%	Programmazione
		10%	Progettazione / verifica di progetto
		20%	Esecuzione
		5%	Collaudo tecnico-amministrativo o CRE
RUP e collaboratori	Verifica preventiva della progettazione	12%	Progettazione / verifica di progetto
	Validazione del progetto	5%	Validazione
	Predisposizione atti del Bando, procedure di gara e pubblicazione	4%	Selezione contraente (interna alla s.a.)
	Controllo predisposizione atti del bando, procedure di gara e pubblicazione (<i>qualora non previsto la percentuale va aggiunta a "Predisposizione atti del bando, procedure di gara,..."</i>)	4%	Selezione contraente (esterna – con SUA)
Direzione dei Lavori	Direttore dei lavori	17%	Esecuzione
	Direttori Operativi	5%	

	<i>(qualora non previsto la percentuale va aggiunta al D.LL.)</i>		
	Ispettore di cantiere <i>(qualora non previsto la percentuale va aggiunta al D.O.)</i>	5%	
Collaudatore	Tecnico-amministrativo (o DLL per emissione CRE)	5%	Collaudo tecnico-amministrativo o CRE
	Statico <i>(qualora non previsto la percentuale va aggiunta al T-A o CRE)</i>	3%	Collaudo statico
		100%	

Tabella 1A: percentuale per prestazione

CAPO III

FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 13

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Per le forniture e servizi è richiesto il documento di progettazione ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del DLgs. 50/2016 e s.m.i;
3. Dall'entrata in vigore dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo, si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

Art. 14

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Art. 16
Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a soglia comunitaria: 80% del 2%
 - importo superiore alla soglia comunitaria: 80% del 2% fino alla soglia comunitaria e 80% del 1,5% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

Art. 17
Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Attività (art. 113, comma 2)	Peso nell'ambito della quota destinata al fondo
Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	5%
Responsabile unico del procedimento	35%
Direzione dell'esecuzione	55%
Verifica di conformità	5%
Totale	100%

Tabella 1B: percentuale per prestazione

CAPO IV
NORME COMUNI

Art. 19
Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 20

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. Le quote destinate alle attività svolte dalle figure esterne costituiscono economia da impiegarsi nei limiti del successivo comma.

2. La restante quota derivante dalle economie di cui al punto precedente è attribuita al personale interno per un valore del 10% dell'aliquota spettante alla funzione svolta dalla figura esterna, in ragione delle maggiori attività svolte a supporto delle figure esterne.

Art. 21

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella 2.

2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella 2

3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Tabella 2: riduzione dell'incentivo per ritardi e maggiori costi

4. Le penalità non trovano applicazione in tutti i casi in cui l'incremento dei tempi/costi non sia imputabile alle attività del personale.

Art. 23

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella 1. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 24

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 25

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al dirigente del Settore, sentito il RUP, attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno come previsto dalla tabella 1.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 26

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal responsabile del Settore, sentito il RUP.

Art. 27

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente o responsabile del Settore, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo potrà avvenire alla conclusione dell'intero procedimento (approvazione del collaudo/CRE per i lavori, ovvero della verifica di conformità per forniture e servizi), oppure alla conclusione di ogni singola fase (così come previste nell'articolo successivo), a seconda della complessità, articolazione e durata del singolo procedimento.
La liquidazione dell'incentivo dovrà avvenire almeno con cadenza annuale (alla scadenza dell'anno di riferimento o nei primi mesi dell'anno successivo).
4. La quota di incentivo per prestazioni effettivamente svolte sarà riconosciuta anche qualora non si verifichi la conclusione della relativa fase per ragioni non imputabili alle attività del personale;
5. Il dirigente/responsabile del Settore, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile del Settore, predispone una scheda complessiva del procedimento, contenente le indicazioni di ogni addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 28

Conclusioni di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese allo scadere delle seguenti fasi e del relativo atto:

A. In caso di lavori:

fase	atto
Programmazione	Provvedimento di previsione dell'opera negli strumenti programmatori dell'ente
Progettazione/verifica/validazione	Relazione finale di verifica di progetto Per il progetto esecutivo: Atto di validazione a cura del RUP
Esecuzione	Emissione atti di contabilità finale, con visto del RUP
Collaudo statico	Emissione certificato collaudo statico, con visto del RUP
Collaudo tecnico-amministrativo o CRE	Emissione collaudo/CRE, con visto del RUP

Tabella 3a: fasi del procedimento per lavori

B. In caso di forniture e servizi:

fase	atto
Programmazione	Provvedimento di previsione del servizio/fornitura negli strumenti programmatori dell'ente
Progettazione	Emissione del progetto
Esecuzione	Emissione certificato di ultimazione delle prestazioni da parte del direttore dell'esecuzione ed invio al RUP
Verifica di conformità/collaudo	Approvazione atto di verifica di conformità

Tabella 3b: fasi del procedimento per servizi e forniture

Art. 29

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che la relativa somma sia ricompresa all'interno del relativo quadro economico
3. L'incentivo di cui al presente regolamento è cumulabile con altri premi e/o incentivi previsti dalla contrattazione sindacale.
5. La copertura assicurativa indispensabile allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento segue le normative e regole contrattuali relative ai funzionari che svolgono tali attività.